

(N. 320)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 1949

Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, sul riconoscimento dei premi sui buoni poliennali versati al Prestito della Ricostruzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, con cui fu autorizzata l'emissione del Prestito della Ricostruzione — redimibile 3,50 per cento, ammetteva in sottoscrizione al prestito, oltre al contante ed ai buoni del Tesoro ordinari, anche i buoni del Tesoro poliennali a premi in circolazione e cioè:

quinquennali 5 per cento di scadenza 15 giugno 1948;

novennali 5 per cento di scadenza 15 febbraio 1949;

novennali 5 per cento di scadenza 15 febbraio 1950;

quinquennali 5 per cento di scadenza 1° aprile 1950;

novennali 5 per cento di scadenza 15 settembre 1950;

novennali 5 per cento di scadenza 15 aprile 1951;

novennali 4 per cento di scadenza 15 settembre 1951;

novennali 5 per cento di scadenza 15 settembre 1951.

Con l'articolo 10 del citato decreto fu stabilito che il versamento in sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali comportasse senza altro rinuncia non solo ai premi futuri, a quelli cioè che dovevano essere ancora sorteggiati secondo le rispettive leggi di emissione, sino alla scadenza dei buoni, ma anche ai premi già estratti e pubblicati, non riscossi.

Allo scopo di temperare tale norma e favorire nel contempo la sottoscrizione al prestito, con decreto ministeriale 15 novembre 1946 fu, tra l'altro, consentito di utilizzare per la sottoscrizione stessa, insieme all'importo dei buoni, anche quello dei premi ad essi attribuiti, purchè la richiesta fosse stata avanzata contemporaneamente al versamento dei titoli.

In dipendenza della guerra, dell'asportazione al nord degli atti dell'amministrazione da parte del governo illegittimo e del disordine che ne è conseguito, molti sorteggi, che avrebbero dovuto effettuarsi in semestri anteriori, furono eseguiti in epoca immediatamente precedente alla data di apertura della sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione (26) no-

vembre 1946) e durante lo stesso periodo della sottoscrizione, chiusa il 4 gennaio 1947.

Infatti il sorteggio dei premi relativo ai buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento - 1950 - fu effettuato il 2 dicembre 1946, mentre si riferiva ai premi che avrebbero dovuto sorteggiarsi il 1° marzo 1946; e il sorteggio per i buoni del Tesoro novennali 5 per cento - 1951 ex 4 per cento - ebbe luogo il 7 dicembre 1946, mentre riguardava premi relativi a ben sei scadenze arretrate (dal 1944 al 1946).

In conseguenza, molti sottoscrittori, e precisamente proprio coloro che più sollecitamente risposero all'appello del Governo, ebbero a versare in sottoscrizione titoli sui quali non erano stati ancora eseguiti i sorteggi dei premi per scadenze da tempo trascorse.

Di fronte a tale situazione, la presunzione assoluta di rinuncia al premio non reclamato all'atto del versamento del buono, stabilita dal citato articolo 10, è da ritenersi non rispondente a principi di equità, sia nei riguardi dei sottoscrittori che versarono titoli sui quali non erano stati sorteggiati i premi riferentisi a semestri precedenti, e che quindi non erano in grado di conoscere, sia anche nei confronti di quegli altri che non poterono tempestivamente prendere cognizione dei vari bollettini che si susseguirono nel periodo immediatamente anteriore all'apertura della sottoscrizione o nel corso di essa.

D'altra parte mancava il fondamento giuridico della presunzione, in quanto la norma suddetta, lungi dall'interpretare una volontà effettiva del sottoscrittore e non espressa, veniva a disconoscere persino le riserve che i sottoscrittori molte volte fecero rispetto ai premi eventualmente attribuiti ai titoli versati e dei quali al momento della sottoscrizione non avevano esatta conoscenza.

In proposito molte lagnanze sono pervenute all'amministrazione del Debito Pubblico e non è neanche mancato qualche ricorso al Consiglio di Stato, ancora non deciso.

Vero è che l'Amministrazione avrebbe buon gioco trincerandosi dietro la inderogabilità della disposizione in esame; ma in ogni caso, dal punto di vista morale, potrebbe essere criticabile l'orientamento dello Stato che,

avvalendosi di una simile disposizione, venisse a sottrarsi a propri precedenti impegni.

In altre occasioni invece lo Stato, al fine di rispettare integralmente le condizioni di emissione dei titoli ammessi in sottoscrizione, non solo non presunse la rinuncia ai premi già sorteggiati, ma anticipò le estrazioni future, affinché nessuno dei premi previsti per quei titoli fosse sottratto all'avente diritto.

* * *

Ciò premesso, per tacitare le numerose proteste e il vivo risentimento degli interessati, e per normalizzare la legge di emissione del Prestito della Ricostruzione, parrebbe opportuno derogare al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, riconoscendo il diritto ai premi attribuiti ai buoni del Tesoro poliennali versati in sottoscrizione, non riscossi.

L'agevolezza dovrebbe limitarsi ai premi che furono sorteggiati durante il periodo della sottoscrizione. Si reputerebbe però opportuno estenderla anche a quelli estratti anteriormente, in considerazione che non sempre fu agevole agli interessati la cognizione dei bollettini, alcuni dei quali vennero pubblicati e diramati a sottoscrizione aperta.

È ovvio che il pagamento non dovrebbe avvenire in contanti bensì in titoli del Prestito della Ricostruzione, per porre gli aventi diritto nella identica situazione di coloro che a suo tempo versarono l'importo del premio al prestito, e cioè nella stessa condizione nella quale si sarebbero trovati se avessero avuto tempestiva conoscenza del premio. Diversamente, godrebbero ora di una situazione di particolare favore rispetto ai primi.

Si dovrebbero pertanto dar loro titoli del Prestito della Ricostruzione al saggio del 3,50 per cento con godimento dal 1° gennaio 1947, valutati al prezzo di emissione (97,50) e si dovrebbe poi consentire la conversione al 5 per cento di tali titoli, autorizzata, com'è noto, dopo la chiusura delle operazioni di sottoscrizione, con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338.

Poiché l'attuale diversa quotazione di mercato delle due specie di titoli consiglierebbe

a tutti di avvalersi della facoltà della conversione (i titoli del 3,50 per cento quotano intorno a lire 72, mentre quelli del 5 per cento intorno a lire 93), sarebbe ingenuo rimettere alla volontà degli interessati la scelta dei titoli che desiderano in pagamento del premio, una volta che per essi il costo è lo stesso. Tanto vale che la legge stessa disponga che i titoli da dare in pagamento del premio siano quelli del Prestito della Ricostruzione al saggio del 5 per cento.

Contro detta soluzione non è neanche il caso di fare l'ipotesi che qualcuno possa preferire i titoli del 3,50 per cento, per il fatto che essi concorrono a premi, mentre quelli del 5 per cento non vi concorrono, poichè l'interessato avrebbe egualmente convenienza a chiedere titoli fruttanti il 5 per cento, per realizzarli sul mercato, acquistare, col ricavato, quelli al 3,50 per cento, e lucrare la differenza delle quotazioni.

Si sarebbe potuto riconoscere il diritto alla conversione solo a coloro che convertirono al 5 per cento i titoli provenienti dal versamento del buono vincente, però l'accertamento di tali circostanze richiederebbe ricerche lunghe e laboriose che sono senz'altro da escludere.

Altra soluzione avrebbe potuto essere quella di dare per metà titoli al 3,50 per cento e per metà quelli al 5 per cento. A prescindere che anche tale soluzione non sarebbe stata immune da censura, specie da parte di coloro che, avendo realmente effettuato la conversione dei titoli originariamente sottoscritti, si sarebbero visti obbligati, contro la loro volontà, a ricevere titoli al 3,50 per cento, esiste un inconveniente più grave, che induce a far scartare qualsiasi soluzione che stabilisse il pagamento del premio con titoli del 3, 50 per cento.

Questi, infatti, a differenza di quelli al 5 per cento, partecipano ai premi determinati dal decreto legislativo 8 dicembre 1946, n. 453, poi ridotti di numero, con decreto ministeriale 22 gennaio 1948, in conseguenza della conversione al 5 per cento di oltre la metà della iniziale consistenza del prestito (furono sottoscritti al 3,50 per cento 231 miliardi, di cui 125 vennero convertiti al 5 per cento); ed i sorteggi, relativi all'anno 1948 ed all'anno 1947, (questi ultimi non potuti eseguire il 20 novembre 1947, in quanto allora non era ini-

ziata la distribuzione dei titoli definitivi sui quali sono indicati i numeri per concorrere ai premi), hanno avuto luogo il 20 novembre 1948.

Ora, poichè la consegna dei titoli cui darebbe luogo il provvedimento proposto non potrebbe più avvenire prima del 20 novembre 1948, si verificherebbe che molti interessati, cui si pagasse il premio con titoli del 3,50 per cento, si lagneranno giustamente di non aver potuto partecipare ai citati due sorteggi.

Di guisa che conviene, una volta affrontata la questione ai fini di un'equa soluzione, non lasciare adito a nuove censure e consegnare titoli del Prestito della Ricostruzione al saggio del 5 per cento, se pur ne derivi un maggior onere per l'Erario.

È senz'altro da scartare la eventuale creazione di una nuova serie del prestito, poichè, variando la consistenza si sconvolgerebbero i già predisposti piani di ammortamento. In conseguenza, i titoli da consegnare agli aventi diritto dovrebbero essere acquistati sul mercato.

La proposta innovazione comporterebbe allo Stato una spesa non calcolabile con assoluta esattezza, non essendo facile precisare quanti premi, attribuiti ai buoni versati, non risultino riscossi ovvero utilizzati per il prestito.

Tuttavia, da calcoli approssimativi, basati su presunte percentuali di premi non riscossi, si perverrebbe a stabilire l'eventuale onere massimo dello Stato intorno ai 315 milioni, qualora gli aventi diritto avanzassero tutti, nel previsto termine di quattro mesi, la domanda per il riconoscimento dei premi.

È bene comunque precisare che non si tratterebbe di una nuova spesa che lo Stato dovrebbe assumere, non occorrendo all'uopo nuovi fondi, in quanto per l'acquisto dei titoli 5 per cento, necessari alla regolazione delle richieste, si utilizzerebbero le somme già stanziare in bilancio per premi dovuti sui buoni del Tesoro poliennali, secondo le rispettive leggi di emissione e non ancora pagati.

L'attuazione del provvedimento imporrebbe un aggravio di lavoro all'Amministrazione per il riesame degli atti della sottoscrizione, ma si tratterebbe di un sacrificio che sembra valga la pena affrontare, in quanto concorrerebbe indubbiamente a rafforzare la fiducia dei risparmiatori verso lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, i premi attribuiti, anteriormente al 4 gennaio 1947, ai buoni del Tesoro poliennali versati in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento e non riscossi, sono pagabili, a richiesta dei sottoscrittori, mediante titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 per cento, con godimento dal 1° gennaio 1947, valutati al prezzo di lire novantasette e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

La somma eventualmente necessaria per l'arrotondamento del capitale iscrivibile è prelevata dall'importo degli interessi dovuti sui titoli dati in pagamento.

Art. 3.

Le domande di cui al precedente articolo 1 devono essere presentate alla Direzione gene-

rale del debito pubblico, tramite l'istituto consorziato che raccolse la sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, entro il termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti già esistenti nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire, con propri decreti, le modalità che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.